

STATUTO COMUNITA' MONTANA AMBITO 4
Approvato con atto consiliare n. 3 del 31/03/2011

TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione)

La Comunità Montana Ambito 4 è ente locale costituito dai Comuni di Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia

Art. 2

(Autonomia statutaria Stemma e Bollo)

La Comunità Montana è dotata di autonomia statutaria , organizzativa, regolamentare e contabile, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale e regionale.

Definirà un proprio Stemma e Gonfalone.

Il Bollo è il timbro che reca la dicitura "Comunità Montana Ambito 4 - San Severino Marche" e che ne identifica gli atti e i documenti.

Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

Art. 3

(Territorio e sede)

Il territorio comunitario ha un'estensione di Km² 837,68 .

La sede della Comunità Montana è istituita in San Severino Marche. Uffici e servizi, per ragioni organizzative, possono essere ubicati anche in altri Comuni membri

Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione di chi presiede l'organo, purchè nell'ambito del territorio comunitario.

Art. 4

(Albo Pretorio)

Fatti salvi gli obblighi di pubblicità in forma telematica imposti dalla legge, la Comunità Montana ha un Albo Pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Generale della Comunità Montana o dipendenti dal medesimo incaricati sono responsabili delle pubblicazioni, sia telematiche che cartacee.

Art. 5

(Finalità)

La Comunità Montana persegue finalità di valorizzazione delle zone montane, favorisce la crescita economica, civile e culturale delle popolazioni; tutela il paesaggio e l'ambiente; realizza l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 6

(Funzioni)

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana esercita le funzioni di cui all' art. 6 della L.R. 18 del 1.7.2008 e quelle stabilite da altre leggi vigenti.

Art. 7

(Strumenti operativi)

La Comunità Montana approva la deliberazione programmatica di cui all'art. 18 della L.R. 18/2008; stipula accordi e convenzioni con altre Comunità Montane e
Stipula accordi e convenzioni con associazioni, cooperative, enti e formazioni sociali per lo svolgimento di servizi o attività .

TITOLO 2°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8

(Organi)

Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

Art. 9

(Composizione e durata)

Il Consiglio è composto dal Presidente della Comunità montana e dai Sindaci dei Comuni membri, salva la facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 18/2008.

Il Consiglio si rinnova ogni cinque (5) anni, all'atto della elezione dei Sindaci nella maggior parte del Comuni membri.

Art. 10

(Competenze del Consiglio)

Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e delibera gli atti fondamentali stabiliti dal comma 4 dell'art. 12 della L.R.18/2008 e da eventuali altre norme vigenti. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9 , nelle more della elezione del nuovo Presidente della Comunità montana il Consiglio delibera solo in relazione agli adempimenti obbligatori per legge (approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, verifica equilibri di bilancio) .

Art. 11

(Convocazione Consiglio)

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Comunità montana che stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Il Presidente provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti (20) giorni, quando ne facciano richiesta, per iscritto, almeno tre (3) Consigli dei Comuni membri o un quinto (1/5) dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità più prossima, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza di convocazione il testo delle proposte da discutere.

Il Consiglio può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente.

La prima seduta del Consiglio, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9, è convocata dal Presidente della Comunità Montana in carica, entro giorni trenta dalla data delle elezioni, per la nomina del nuovo Presidente della Comunità montana.

Nell'ipotesi in cui il Presidente non venga eletto nella prima seduta, le successive sono convocate dal consigliere più anziano di età.

Art. 12

(Convocazione dei Consiglieri)

La convocazione dei Consiglieri avviene mediante avviso da inviarsi nella casella di posta elettronica certificata del Comune almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio. Per i Comuni che non dispongano di posta elettronica certificata si provvede mediante fax inviato al medesimo Comune; in ultima ipotesi si provvede a mezzo posta. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. In caso di urgenza il termine è ridotto a quarantotto (48) ore.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, la eventuale seconda convocazione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non siano trascorsi almeno trenta (30) minuti dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di convocazione.

L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio deve essere pubblicato sul sito internet della Comunità montana, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Le proposte incluse nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso il servizio Segreteria almeno due (2) giorni prima di ciascuna seduta, esclusi i festivi. Nei casi di urgenza, il deposito avviene almeno otto (8) ore antecedenti l'adunanza.

La convocazione è altresì rimessa con le medesime modalità ai membri della Giunta., i quali partecipano alle sedute consiliari, senza diritto di voto.

Art. 13

(Validità delle sedute consiliari)

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il regolamento prevedano diversamente.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno cinque (5) dei Consiglieri in carica.

Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. In tal caso la seconda convocazione si attiva decorsi trenta (30) minuti dalla dichiarazione di seduta deserta.

Art. 14

(Presidenza delle sedute consiliari)

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano di età. Lo stesso Consigliere presiede altresì la prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo e comunque tutte le sedute consiliari fino alla elezione del Presidente della Comunità montana.

La prima seduta del Consiglio, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9, e le successive fino alla nomina del nuovo Presidente della Comunità Montana, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Chi presiede il Consiglio proclama la volontà consiliare ed esercita poteri di polizia nell'adunanza consiliare.

Art. 15

(Validità delle deliberazioni)

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione;

Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni.

Nelle deliberazioni di nomina, qualora due o più candidati conseguano la parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Art. 16

(Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, opera sulla scorta delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 17

(Verbali sedute)

Il Segretario generale della Comunità Montana partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza; in assenza provvede il Vice-Segretario.

Qualora non possano provvedere né il Segretario generale né il Vice-Segretario, anche per singoli punti all'ordine del giorno, le funzioni di verbalizzante sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri, con l'obbligo di esplicitarne la motivazione e farne espressa menzione nel verbale.

Il verbale, salvi i casi di registrazione della seduta, indica i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e l'inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri; stabilisce altresì le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 18

(Status del Consigliere)

Il Consigliere assume le funzioni all'atto della prima convocazione del medesimo.

Il Consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni in possesso dell'Ente utili alla valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa, salvo il rispetto del segreto di ufficio.

Il Consigliere ha diritto al rilascio di copie degli atti deliberativi e degli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente, purchè non si tratti di richieste generiche, indistinte ed indiscriminate, che ostacolino il normale funzionamento dell'Ente.

Il Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi questione di competenza del Consiglio, nelle forme e modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Al Consigliere compete il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute, nel rispetto della normativa vigente.

La Comunità Montana assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.

Art. 19

(Mozioni, interpellanze ed interrogazioni)

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.

I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ogni gruppo deve essere formato da almeno tre (3) Consiglieri e provvede a designare per iscritto il nominativo del capogruppo . In assenza di designazione è considerato capogruppo il più anziano di età.

I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati appartenenti ad un gruppo misto a capo del quale, in mancanza di designazione, è chiamato il Consigliere più anziano di età.

Il regolamento del Consiglio può assicurare ai gruppi consiliari idonei spazi e risorse, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di strutture.

Art. 21

(Composizione nomina e revoca della Giunta)

La Giunta è composta secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 18/2008.

I membri della Giunta sono nominati e revocati dal Presidente della Comunità montana, secondo la medesima norma.

Il singolo componente della Giunta revocato cessa dalla carica, con effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Art. 22

(Durata in carica della Giunta)

La Giunta resta in carica per la durata del Consiglio e comunque sino alla elezione della successiva.

La Giunta decade nel caso di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità montana, pur rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 23

(Dimissioni di singoli componenti della Giunta)

Le dimissioni di uno o più componenti la Giunta sono presentate per iscritto al protocollo, esse hanno effetto dalla predetta acquisizione.

Art. 24

(Competenze della Giunta)

La Giunta collabora con il Presidente per l'attuazione degli indirizzi programmatici.

Compie gli atti di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente.

Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Fornisce pareri al Dirigente in ordine alla autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente. E' in ogni caso competenza esclusiva della Giunta autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente in ordine a procedimenti che riguardano i Consiglieri, Assessori ed il Presidente.

Svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

I membri della giunta assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola in sede di discussione, di presentare proposte ed emendamenti e di rispondere a interrogazioni ed interpellanze.

Art. 25

(Organizzazione ed assistenza processuale)

La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni.

La Comunità Montana assicura l'assistenza in sede processuale ai membri della Giunta che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.

Art. 26

(Funzionamento della Giunta)

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. La convocazione può essere fatta, per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Il Segretario generale della Comunità Montana partecipa alle riunioni della Giunta, redige le deliberazioni assunte e le sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Vice-Segretario o, in subordine, da un componente dalla Giunta indicato dal Presidente.

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e dipendenti, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.

Art. 27

(Elezione e revoca del Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra coloro che posseggono i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio vota una o più mozioni, sottoscritte da almeno tre (3) consiglieri , contenenti gli indirizzi programmatici e l'indicazione del nome del Presidente.

Le mozioni programmatiche vengono presentate al protocollo dell'Ente e sono poste in discussione, entro i successivi venti (20) giorni.

La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso non si raggiunga la predetta maggioranza, si procede alla indizione di due (2) successive votazioni, anche in distinte successive sedute, entro giorni sessanta (60) dalla prima.

Il Presidente può essere revocato con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 13 della L.R. 18/2008.

La proposta di revoca viene messa in discussione non oltre trenta (30) giorni dalla assunzione al protocollo.

La proposta di revoca può essere sottoposta a votazione solo ove contenga un nuovo documento programmatico con l'indicazione del nominativo del nuovo Presidente.

Art. 28

(Durata in carica)

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successivo.

Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, revoca e altre cause previste dalla legge.

Le dimissioni sono presentate per iscritto al protocollo della Comunità Montana e diventano efficaci ed irrevocabili, dopo venti (20) giorni .

In tutti i casi di cessazione, il Presidente rimane comunque in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore.

Art. 29

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente assolve alle funzioni stabilite dall'art. 13 della L.R.18/2008, oltre a quelle stabilite da altre norme vigenti.

Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta.

Può altresì incaricare i Consiglieri per la trattazione di specifiche questioni.

Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di determinazioni.

Art. 30

(Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 31

(Deliberazioni)

Il diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio è attribuito al Presidente della Comunità Montana, alla Giunta e ad ogni Consigliere.

Hanno invece diritto di proposta alla Giunta il Presidente, gli Assessori, il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili dei servizi.

La capacità propositiva del Segretario generale, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi è limitata alle materie e alle attività affidate alla loro responsabilità gestionale.

Le proposte formulate ai sensi del precedente articolo, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, sono sottoposte a deliberazione del Consiglio o della Giunta.

Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di natura squisitamente politica che non comportino assunzione di impegni ed oneri, anche indiretti.

Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, il Consiglio o la Giunta, se ritengono di deliberare in modo difforme, devono adeguatamente motivare la loro decisione.

Nel caso in cui la proposta subisca una modifica sostanziale in sede di esame del Consiglio o della Giunta, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri che possono essere anche espressi, seduta stante, dal Segretario generale in relazione alla sue competenze.

Laddove ciò sia consentito dalla norma, nel caso di proposte formulate seduta stante, il parere – in assenza del responsabile del servizio interessato – il parere può essere espresso direttamente dal Segretario generale, in relazione alle sue competenze.

I Dirigenti e i responsabili dei servizi possono assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta al fine di fornire, oltre i pareri di cui al comma precedente, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, a termini della norma di legge vigente in materia. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 32

(Esercizio della potestà regolamentare)

Il Consiglio e la Giunta esercitano la potestà regolamentare, per la rispettiva competenza e nel rispetto della legge e del presente Statuto.

L'atto di deliberazione di approvazione del regolamento ne fissa anche la sua esecutività ed entrata in vigore.

La Comunità Montana provvede alla raccolta di tutti i regolamenti in vigore, rilasciandone copia ai richiedenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di accesso agli atti.

Art. 33

(Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)

I Consiglieri, i componenti della Giunta e il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.

Gli amministratori di cui al comma 1) si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse della Comunità Montana o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

I divieti di cui ai al comma 1 si applicano anche al personale di qualifica dirigenziale.

Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

Art. 34

(Esecutività e e pubblicazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi, secondo i modi di legge.

Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi e nel rispetto e delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

(Controllo e vigilanza)

Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alla Comunità Montana si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni.

TITOLO 3°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 36

(Principi e criteri direttivi)

La Comunità Montana disciplina, con appositi regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge e in conformità al presente Statuto.

Il funzionamento degli uffici e dei servizi si basa sul principio della netta separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico di competenza degli organi elettivi ed i poteri di gestione amministrativa e tecnica che competono alla struttura.

Il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi fissati dagli organi elettivi in modo coordinato sulla base di criteri di autonomia e economicità della gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza.

Al fine di assicurare la economicità della gestione dei servizi pubblici, la Comunità Montana promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnico-amministrativa e di supporto con i Comuni membri e, ove opportuno, con le altre Comunità Montane e Comuni esterni al territorio, avvalendosi delle forme associative previste dalla legge.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in unità operative che possono essere aggregate in settori o aree, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

Art. 37

(Segretario generale della Comunità Montana)

La Comunità Montana ha un Segretario generale, unica figura dirigenziale dell'ente, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti e funzioni dello stesso.

Su delega del Presidente, può rappresentare l'Amministrazione, presso Enti ed organismi, statali, regionali e locali. Può delegare le proprie funzioni dirigenziali, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

L'attività dirigenziale è valutata secondo quanto previsto dalla vigente normativa, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dagli organi elettivi, sovrintende allo svolgimento dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Il Segretario generale esercita le proprie funzioni anche attraverso la partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione dell'ente; l'attuazione delle misure di organizzazione degli uffici e dei servizi; lo svolgimento della funzione di consulenza giuridico-amministrativa a favore degli organi elettivi, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio interne ed esterne; la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta, con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Segretario generale ha la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'Ente;

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Segretario generale adotta specifici provvedimenti denominati determinazioni, datate e progressivamente numerate, non soggette a pubblicazione obbligatoria.

Art. 38

(Vice-Segretario)

La Comunità Montana ha un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale.

Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Non può tuttavia assumere la funzione dirigenziale, se non delegato per iscritto.

L'incarico è conferito dal Presidente, su proposta del Segretario generale, ad un dipendente di categoria D. L'incarico viene espletato dal predetto dipendente in aggiunta alle mansioni proprie del posto ricoperto.

Il Presidente può provvedere alla sostituzione del Segretario generale con altro Segretario generale di Comunità Montana, o, in subordine, con Segretario comunale, con qualifica dirigenziale.

TITOLO 4°

SERVIZI PUBBLICI

Art. 39

(Gestione servizi pubblici)

La Comunità Montana provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La gestione avviene nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge ed è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

La Comunità Montana promuove ed attua forme associative e di cooperazione con i Comuni membri, nonché con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici, avvalendosi degli istituti giuridici stabiliti dalla legge.

In applicazione della deliberazione n. 138 di "Istituzione della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfairo Legge Regionale 28 aprile 1994, n.15", è demandata a questo Ente la gestione della Riserva naturale che la esercita in conformità delle disposizioni di Leggi nazionali e regionali e dell'atto amministrativo regionale istitutivo.

Art. 40

(Gestione in forma associata di funzioni dei Comuni)

I Comuni delegano le funzioni alla Comunità montana, sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della Comunità Montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di consorzi fra enti locali costituiti a norma di legge, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

TITOLO 5°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 41

(Rapporti con le associazioni)

La Comunità Montana favorisce l'attività delle libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, con particolare riferimento alle realtà operanti sul territorio comunitario.

La Comunità Montana può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento adottato ai sensi di legge.

Art. 42

(Istanze, reclami, petizioni e proposte, accesso agli atti ed ai procedimenti)

I cittadini, singoli o associati, residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al Presidente della Comunità Montana istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi o lamentare disfunzioni o irregolarità.

A fronte di ogni istanza il Presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta.

L'accesso dei cittadini agli atti dei procedimenti della comunità montana è garantito nei modi di legge e regolamento.

Art. 43

(Partecipazione dei Comuni)

I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa della Comunità Montana attraverso:

- a) l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Sindaci Consiglieri;
- b) l'esercizio della facoltà, nelle forme e modi previsti dal presente Statuto, di chiedere la convocazione del Consiglio della Comunità Montana per la trattazione di problemi di interesse comunitario.

TITOLO 6°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44

(Ordinamento finanziario e contabile)

L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è stabilito dalla legge.

Ai sensi delle vigenti norme di legge, alla Comunità Montana si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme previste per il Comune interamente montano, compreso nella stessa, che conta il maggior numero di abitanti. Il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 45

(Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana)

I Comuni membri partecipano al finanziamento della Comunità Montana, mediante erogazione di un contributo a fronte delle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Comunità Montana stessa.???

La istituzione del contributo e le eventuali variazioni vengono stabilite dal Consiglio.

Art. 46

(Patrimonio)

La Comunità Montana può disporre di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere concessi in locazione o in altre forme previste dalla legge.

Art. 47

(Revisione economico - finanziaria)

La revisione economico-finanziaria è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità. Il Revisore dei Conti è scelto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO 7°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48

(Adesione ad enti ed associazioni)

La Comunità Montana può aderire all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCCEM) avente sede in Roma.

La Comunità Montana può altresì aderire ad altri enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

La Comunità Montana favorisce la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane della provincia, quale organismo autonomo e permanente di consultazione e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse.

Art. 49

(Pari opportunità)

La Comunità Montana attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi.

La Comunità Montana dà attuazione alle norme vigenti in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 50

(Modifiche dello Statuto)

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio con le modalità e procedure stabilite dalla legge..

Art. 51

(Rinvio)

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e le altre disposizioni vigenti e compatibili.

Art. 52

(Norme transitorie e finali)

Con l'entrata in vigore delle nuove norme statutarie cessano di avere efficacia le norme precedenti. Copia delle modifiche allo Statuto, divenute esecutive ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserita nella Raccolta ufficiale degli statuti.